Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 161-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 10 LUGLIO 1985:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1985, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3704)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 10 LUGLIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35:

Centotre-oro, società per azioni, in Civitella in Val di Chiana (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1985.

Nuova plastic metal, società per azioni, in Vicenza: Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1985.

Zarpellon, società per azioni, in Castelcucco (Treviso): Obbligazioni « 7,50% - 1975/1995 » sorteggiate il 31 maggio 1985.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Rimborso anticipato di obbligazioni « 17% - Luglio 1983/1993 - 26ª emissione ».

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1985 (18ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1985 (17ª estrazione).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1985, n. 335.

Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare l'efficienza del servizio dei fari e del segnalamento marittimo il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto terrestre.

Il programma è comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 2.

Per i progetti e i contratti nonchè per gli atti di concessione e le convenzioni necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo, quarto e quinto comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57. Il comitato di cui all'articolo 2 della predetta legge è integrato con l'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e, per gli affari relativi alle opere di competenza della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, col titolare di quest ultima direzione generale.

Il parere del comitato è obbligatorio ma non vincolante.

Copia del verbale di ogni seduta del comitato è trasmessa dal Ministro della difesa alle commissioni competenti del Parlamento.

E' riconosciuta all'Amministrazione militare la facoltà di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato complessivamente in 64 miliardi di lire.

Alla copertura dell'onere di lire 11 miliardi previsto per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota di spesa per ciascuno degli anni successivi al 1987 è determinata con la legge finanziaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2, primo comma:

La legge 22 marzo 1957, n. 57, concerne *costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.* L'art. 2, terzo, quarto e quinto comma di detta legge dispongono:

« Per i progetti e i contratti nonché per gli atti di concessione necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, restando costituito il comitato di cui al secondo comma dello stesso articolo dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina, dal presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali, dal direttore generale delle costruzioni, armi ed armamenti navali, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale ammiraglio designato dal capo di stato maggiore della Marina militare, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa ».

Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 (al quale fa rinvio il comma sopra riportato):

« I progetti e i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali ».

Nota all'art. 2, quarto comma:

Il testo dell'art. 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57, è il seguente:

« E' in facoltà dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, società od impresa di cui al primo comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma ».

Si trascrive l'intero testo dell'art. 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), richiamato dall'art. 3 in precedenza riportato:

« Le persone poste alla direzione dei lavori e dalla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati.

Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità od al ministero da cui dipendono con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, è tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2441):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 12 gennaio 1985.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 31 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I, V, IX e X.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 20 marzo 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1266):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 12 giugno 1985.

LEGGE 4 luglio 1985, n. 336.

Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al comune di Chiaravalle l'immobile della ex agenzia tabacchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di 400 milioni, al comune di Chiaravalle (Ancona) l'immobile della ex agenzia tabacchi sito in piazza Garibaldi, contraddistinto nel nuovo catasto edilizio urbano con il mappale 341 del foglio XI della sezione A, per una superficie catastale di metri quadrati 4081.

Il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto all'approvazione del contratto di compravendita.

Art. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo è portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed alla costruzione e riparazione di fabbricati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

L'immobile così ceduto passa ai beni patrimoniali indisponibili del comune di Chiaravalle e la sua destinazione ad uso pubblico non può essere mutata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 607):

Presentato dall'on. GUERRINI e altri il 6 ottobre 1983.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 26 ottobre 1983, con parere delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 20 febbraio 1985.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 2 aprile 1985.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1319):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 21 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 19 giugno 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1985, n. 337.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 983, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.

Scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali

Art. 984. — E' istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in « scienza e tecnica delle piante officinali » che conferisce il diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.

Art. 985. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli.

Art. 986. — La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali.

Art. 987. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 988. — Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 989. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ove previsto.

Art. 990. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 991. — La commissione giudicatrice è nominata dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di farmacia. Essa è composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da due professori che insegnano nella scuola stessa. La commissione nel suo interno stabilisce chi deve espletare le funzioni di segretario.

Art. 992. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

complementi di botanica farmaceutica;
botanica fitognostica ed erboristica;
ecologia e fitogeografia;
complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni;
fitofarmacia;
complementi di chimica organica vegetale.

2° *Anno*:

farmacognosia generale e speciale;
farmacologia speciale delle droghe;
tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe;
genetica;
industria e commercio erboristico;
analisi delle piante medicinali;
identificazione di costituenti di piante medicinali;

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il consiglio della facoltà di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facoltà interessate, coordina annualmente le attività didattiche della scuola, e designa altresì i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività, la scuola di specializzazione in « scienza e tecnica delle piante officinali » può disporre del personale docente e non docente afferente agli istituti e ai dipartimenti della facoltà.

Art. 993. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 994. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche, da erborizzazione in campagna e da gite di istruzione. La frequenza è obbligatoria sia per i corsi sia per le esercitazioni.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 995. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su uno o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in « scienza e tecnica delle piante officinali ».

Art. 996. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 997. — Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. Ad esso si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali universitari.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo della facoltà di farmacia che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 998. — Il direttore è nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il direttore presiede il consiglio della scuola, vigila sul buon andamento di essa, trasmette al preside della facoltà di farmacia gli atti e le deliberazioni del consiglio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1985, n. 338.

Prelevamento di L. 4.184.850.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 4.184.850.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1106. — Spese riservate, ecc.	L.	250.000.000
Cap. 1107. — Spese di rappresentanza	»	150.000.000
Cap. 1506. — Arredamento, manutenzione, ecc.	»	15.000.000
Cap. 1764. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	330.000.000
Cap. 1765. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	19.850.000
Cap. 1797. — Spese di rappresentanza	»	60.000.000
Cap. 2363. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	30.000.000
Cap. 2703. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	15.000.000
Cap. 2914. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	10.000.000
Cap. 2957. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	100.000.000
Cap. 3597. — Fitto di locali e oneri accessori	»	700.000.000
Cap. 3813. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	200.000.000
Cap. 3815. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	10.000.000
Cap. 3858. — Spese telefoniche	»	70.000.000
Cap. 3983. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	13.000.000
Cap. 4025. — Fitto di locali e oneri accessori	»	200.000.000

Cap. 6901. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	L.	10.000.000
Cap. 6902. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	»	50.000.000
Cap. 6925. — Spese di rappresentanza	»	15.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	L.	20.000.000
Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	»	35.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	L.	50.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza, ecc.	»	20.000.000
Cap. 4239. — Spese per l'impianto, ecc.	»	1.500.000.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	L.	15.000.000
Cap. 2006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	20.000.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	10.000.000
Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	»	9.000.000
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	»	15.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza, ecc. .	»	10.000.000
Ministero del commercio con l'estero:		
Cap. 1081. — Spese inerenti, ecc.	L.	25.000.000
Ministero della sanità:		
Cap. 4505. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	L.	20.000.000
Cap. 4506. — Indennità e rimborso spese, ecc. .	»	30.000.000
Ministero per i beni culturali ed ambientali:		
Cap. 1065. — Fitto di locali e oneri accessori .	L.	158.000.000
Totale complessivo .	L.	4.184.850.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1985

PERTINI

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1985
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 17

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1985.

Scioglimento dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale di Pescara.

Al Presidente della Repubblica

Gli organi dell'unità sanitaria locale di Pescara si sono rivelati incapaci di provvedere all'amministrazione di quella struttura sanitaria.

Nel loro seno, infatti, si è determinata una situazione di grave crisi che sin dall'origine, si è appalesata di difficile soluzione, non risultando possibile alcuna intesa tra i vari raggruppamenti per la formazione di una valida maggioranza in grado di assicurare il funzionamento della struttura.

Detta crisi si è concretizzata nella incapacità, da parte dell'assemblea generale, di provvedere al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1985.

Il comitato regionale di controllo, dopo aver considerato tra l'altro che l'assemblea generale già convocata più volte aveva dimostrato di non poter provvedere a detto essenziale adempimento e che si appalesava inutile e improduttivo di effetti ogni ulteriore dilazione con conseguenti danni irreparabili alla gestione dell'ente, in data 3 maggio 1985, nominava il commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di previsione per il 1985 in sostituzione dell'organo ordinario rimasto inerte anche in ordine all'approvazione dei conti consuntivi degli anni 1981, 1982 e 1983.

A fronte di tale situazione, il prefetto di Pescara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dagli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 4 della legge 22 dicembre 1965, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, ha proposto lo scioglimento dell'assemblea generale della suddetta unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detto organo, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale di Pescara ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Leonardo Cerenzia.

Roma, addì 24 giugno 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'unità sanitaria locale di Pescara non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1985 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale di Pescara è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Cerenzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale di Pescara fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(3706)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1985.

Scioglimento dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale BR/1 di Fasano.

Al Presidente della Repubblica

Gli organi dell'unità sanitaria locale BR/1 di Fasano (Brindisi) si sono rivelati incapaci di provvedere all'amministrazione di quella struttura sanitaria.

Nel loro seno, infatti, si è determinata una situazione di grave crisi sfociata nelle dimissioni di sei componenti del comitato di gestione, tra cui il presidente, alla cui sostituzione l'assemblea generale, nonostante i richiami del prefetto, non è risultata in grado di provvedere.

Infatti, le sedute del 16, 20 e 29 maggio, nonché quella successiva del 3 giugno 1985, risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione del comitato di gestione.

Il prefetto ha pertanto proposto lo scioglimento dell'assemblea generale della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella specie ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detto organo, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad esso imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, n. 148.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale BR/1 di Fasano (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Giuseppe Cisternino.

Roma, addì 24 giugno 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che in seno all'unità sanitaria locale BR/1 di Fasano (Brindisi) si è determinata una grave ed insanabile crisi che, ha condotto alle dimissioni del presidente e della maggioranza dei componenti del comitato di gestione ed ha impedito all'assemblea generale, nonostante i ripetuti tentativi di convocazione, di riunirsi validamente per adempiere a precisi ed imprescindibili compiti istituzionali, tra i quali, in particolare, la ricostituzione del comitato di gestione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento dell'assemblea generale del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale BR/1 di Fasano (Brindisi) è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Cisternino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale BR/1 di Fasano (Brindisi) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(3705)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r.l. « Cooperativa di consumo circolo ristoro S. Antonino », in Lonate Pozzolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 22 marzo 1985, con la quale il tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo a r.l. « Cooperativa di consumo circolo ristoro S. Antonino - già Circolo ristoro S. Antonino », con sede in S. Antonino Ticino, frazione di Lonate Pozzolo (Varese);

Tenuto conto, inoltre delle risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue dalla quale risulta confermata l'insufficienza di attivo per il soddisfacimento dei debiti sociali;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo a r.l. « Cooperativa di consumo circolo ristoro S. Antonino » società cooperativa a r.l. già Circolo ristoro S. Antonino, con sede in S. Antonino Ticino, frazione di Lonate Pozzolo (Varese), costituita per rogito notaio Furio Rossi in data 11 marzo 1934, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Pozzi Liano, nato a Busto Arsizio (Varese) il 26 maggio 1929, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3667)

DECRETO 17 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Astra - Società cooperativa a r.l. », in Venezia-Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'UNCI nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Astra - Società cooperativa a r.l. », con sede in Venezia-Mestre, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Astra Società cooperativa a r.l. », con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio dott. Bruno Marelli in data 26 settembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Luigi Craca, nato a Trani l'8 agosto 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3668)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 maggio 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1983 recante procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane, operanti nei settori estrattivo e manifatturiero, previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, con il quale viene prevista la concessione di contributi alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane, operanti nei settori estrattivo e manifatturiero, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici;

Vista la delibera CIPI, in data 22 dicembre 1983, con la quale a norma dell'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 696/1983 sono state individuate le categorie delle macchine di cui al precedente alinea;

Visto l'art. 2 del proprio decreto 23 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1984, registro n. 1 Industria, foglio n. 28 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984) concernente, tra l'altro, l'obbligo di conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro per i beni oggetto dei contributi di cui all'art. 1 della legge n. 696/1983;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro n. 9 Industria, foglio n. 376 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1984, n. 356, concernente modificazioni al citato decreto 23 dicembre 1983;

Considerata l'opportunità di migliorare l'operatività del predetto art. 2 del decreto 23 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 23 dicembre 1983 citato nelle premesse, come integrato con decreto 21 novembre 1984, è modificato come di seguito indicato.

Il punto *a*) dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« *a*) debbono essere di nuova fabbricazione. In merito fa fede l'attestazione del costruttore o del rivenditore scritta in lingua italiana ».

E' aggiunto il seguente punto *c*) all'art. 2:

« *c*) per le macchine prodotte negli Stati membri della Comunità economica europea e legalmente in circolazione negli Stati medesimi, il costruttore può avvalersi delle disposizioni di cui al precedente punto *b*) per le macchine importate, oppure deve dichiarare in lingua italiana che esse sono conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del la

voro in vigore nello Stato membro, dove esse sono prodotte o commercializzate, e che dette norme assicurano la protezione della salute e della vita delle persone in maniera equivalente alle norme italiane ».

Art. 2.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1985
Registro n. 8 Industria, foglio n. 9

(3776)

DECRETO 1° luglio 1985.
Espletamento dei compiti di controllo ai fini della concessione e conservazione delle autorizzazioni per la preparazione ed il commercio di mangimi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio di mangimi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 17 aprile 1968;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 10 luglio 1973, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea del 23 novembre 1970 (n. 70/524/CEE) relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e successive modificazioni, che ha disciplinato tra l'altro il rilascio delle autorizzazioni per la produzione di mangimi integrati da parte degli allevatori;

Considerata la necessità di espletare i controlli amministrativi e tecnici ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la preparazione ed il commercio di mangimi in conformità di quanto previsto dalle citate leggi;

Ritenuto che i predetti controlli possono essere espletati da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti ai ruoli dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato tecnico economico dell'industria, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro laboratori chimici merceologici, nonché di laboratori di analisi all'uopo autorizzati;

Decreta:

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni a produrre mangimi integrati e nuclei, anche medicati, i controlli previsti dalla legge specificata nel preambolo e da effettuare presso le imprese produttrici sono espletati da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti ai ruoli dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato tecnico economico dell'industria, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro laboratori chimici, merceologici, nonché di laboratori di analisi al l'uopo autorizzati. Il personale adibito all'espletamento dei predetti controlli sarà dotato di apposita tessera di riconoscimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(3719)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 febbraio 1985, n. **339**.
Autorizzazione all'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 339. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori », in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Milano, via Vanvitelli n. 7, del valore di lire 293.000.000, disposta dalle signore Antonia ed Olimpia Fattorossi con atto pubblico 15 marzo 1983, n. 9908/1427 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, registrato a Milano in data 25 marzo 1983 al n. 8623.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 343

DECRETO 12 febbraio 1985, n. **340**.
Raggruppamento di alcune fondazioni nell'associazione « Primo Lanzoni fra gli antichi studenti di Ca' Foscari », con sede presso l'Università degli studi di Venezia.

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Venezia viene autorizzata a porre in essere il raggruppamento delle fondazioni « E. Castelnuovo e F. Besta », « A. Fradeletto », « D. Dessoli », « G. Calzolari Fornioni » e « Premio F. Besta » nell'associazione « Primo Lanzoni fra gli antichi studenti di Ca' Foscari », tutte con sede presso la predetta Università di Venezia, avendo finalità simili fra loro.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 340

DECRETO 18 marzo 1985, n. **341**.
Modificazioni allo statuto del Centro universitario sportivo italiano, in Roma.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 10, 14, 23, 30, 34, 35, 37, 60, 63 e 64 dello statuto del Centro universitario sportivo italiano, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 370

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

48° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85 e n. 136/85 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4395 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « FN » MOD. TIPO FAL
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4396 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « HAKIM »
Calibro: MM. 8 x 57 JS
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: EGITTO
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4397 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ENFIELD » MOD. N. 2 MK IV
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4398 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2584-C-79 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: « TANFOGLIO GIUSEPPE » MOD. GT 28
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 68
Lunghezza dell'arma: MM. 122
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « TANFOGLIO GIUSEPPE »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 4399 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.6137-C-84 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: « F.V.M. » MOD. M 15
Calibro: MM. 6 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 39
Lunghezza dell'arma: MM. 130
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VILLA GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « F.LLI VILLA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 4400 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2622-C-79 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. DENVER 380
Calibro: 380 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AIROLDI GIANFRANCO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 4401 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2622-C-79 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. NAPOLEON
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AIROLDI GIANFRANCO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 4402 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4863-C-82 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. BRENTA
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « MENEGON RENATO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4403 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4863-C-82 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. BRENTA
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « MENEGON RENATO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4404 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. FOREST
Calibro: 12/6,5 × 55 SE (SWEDISH)
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4405 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. FOREST
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4406 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. FOREST
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4407 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. FOREST
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4408 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. FOREST
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4409 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. FOREST
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4410 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. FOREST
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4411 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 18 *giugno* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. FOREST
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

(3672)

Note, variazioni e rettifiche al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e successivi aggiornamenti, devono essere inserite le sottonotate note, variazioni e rettifiche:

al n. 4082 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica « COLT » Mod. Government MK IV Series 80 Blue, cal. 45 HP (canna mm. 127). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola semiautomatica « COLT » Mod. Government 1911, cal. 45 HP (canna mm. 127), prodotta dalla ditta « SPRINGFIELD ARMORY » U.S.A. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 7 giugno 1985.

al n. 4355 del Catalogo, dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: alimentazione manuale successiva e singola.

al n. 4378 del Catalogo, dove è scritto: Tipo: CARABINA MONOCANNA, leggasi: Tipo: CARABINA.

APPENDICE AL CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO

AGGIORNAMENTO PARTE SECONDA
(8° *Aggiornamento*)

A seguito del 7° aggiornamento dell'appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, parte seconda (appendice pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 6 maggio 1980, n. 28 del 29 gennaio 1981, n. 223 del 14 agosto 1981 (suppl. ord.), n. 326 del 26 novembre 1981 (suppl. ord.), n. 58 del 1° marzo 1982, n. 126 del 10 maggio 1982 e n. 164 del 16 giugno 1983), si indicano di seguito due modelli di armi che, a parere della Commissione consultiva centrale delle armi, rientrano nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110:

pistola semiautomatica « M.B.T. » Mod. 1910, cal. mm. 9 Glisenti (canna mm. 85);

pistola semiautomatica « COLT » Mod. 1911, cal. 45 ACP (canna mm. 120,7).

(3673)

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985, n. 559/C-50.6440-C-85, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione « COLT » Mod. 1911, cal. 45 ACP (canna mm. 127), in quanto rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(3674)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla S.p.a. Sogemar ad ampliare il magazzino generale esercitato in Rho

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la S.p.a. Sogemar, in Milano, via Copernico, 47, è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho (Milano).

(3403)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 28 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cosmetico operanti nel comune di Stresa (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore materie plastiche operanti nel comune di Vercelli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Montaldo Bormida (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Baveno (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore prefabbricati in legno operanti nel comprensorio di Bressanone (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art.8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore produzione materiale elettrico operanti nel comune di Basaluzzo (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore gomma plastica operanti nel comune di Quaregna (Vercelli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Farben di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccano-tessile operanti nel comune di Bergamo, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cialini Anna Maria di Teramo, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Siderman, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento in Controguerra (Teramo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ceramica Lauretana S.p.a., in Fermo (Ascoli Piceno), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 23 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore laterizi operanti nel comune di Cervaro (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Fotolaboratori riuniti S.p.a., in Ariccia (Roma), unità di Bari, è prolungata fino al 1° gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Domopak di Frosinone, è prolungata fino al 17 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario-cartotecnica operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Sarmoda, Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 22 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 gennaio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata fino al 29 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lugifram di Panzera e Bove, stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata fino al 17 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società I.M.V.A. di Verrès (Aosta), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 19 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata fino al 25 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, in Ancona, è prolungata fino al 18 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dall'Industria laniera abruzzese di V. Merlino e F.lli di Taranta Peligna, stabilimento di Pescara, è prolungata fino al 20 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Camiceria nuovo giglio, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) è prolungata fino al 12 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Spacesound System di Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata fino al 30 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano, è prolungata dal 1° marzo 1985 al 29 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Amiafur di Radicofani (Siena), è prolungata fino al 7 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Francesco Lazzeri, in S. Giuliano Terme (Pisa), è prolungata fino al 25 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta I.R.A. di Pineto (Teramo), è prolungata fino al 15 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ancor di Barra (Napoli), è prolungata fino al 30 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alven, con sede e stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata fino al 17 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Silandro (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° luglio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Grunding elettronica Binasco, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Zibido S. Giacomo (Milano), è prolungata fino al 10 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mara Magica, sede e stabilimento in Malagnino (Cremona), è prolungata fino al 24 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 febbraio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ceramica Rinascita di Cellino Attanasio (Teramo), è prolungata fino al 2 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Munari Fondo di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata fino al 13 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Bellicoso confezioni di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 3 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore mobili operanti nel comune di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Salumificio F.lli Doretti di Massa e Cozzile (Pistoia), è prolungata fino al 28 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Simat di Osimo (Ancona), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino all'11 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata fino al 21 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Montaldo Bormida (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Baveno (Novara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore prefabbricati in legno operanti nel comprensorio di Bressanone (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario cartotecnica operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata fino al 23 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. C.R.B. elettromica, con sede in Ancona, è prolungata fino al 16 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Spacesound System di Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata fino al 28 gennaio 1985.

(3559)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 il rag. Laura Guidi è stata nominata commissario liquidatore della Società cooperativa a r.l. Moderna, con sede in Villanova, comune di Castenaso (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 20 giugno 1983, in sostituzione dell'avv. Flavio Peccenini, dimissionario.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985, il dott. Ottavio Rotondo, nato a Napoli il 30 marzo 1924, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Gaetano », con sede in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 3 agosto 1983, in sostituzione del dott. Beniamino Lupo.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985, il dott. Fulvio Scannapieco, domiciliato a Napoli, in via S. Pasquale n. 62, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa C.A.R. - Sole a r.l. Cooperativa autotrasportatori riuniti Sole, con sede in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 3 agosto 1983, in sostituzione del dott. Beniamino Lupo.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985, il dott. Enzo Farina, domiciliato a Napoli, in via Amodeo n. 45, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa a r.l. « La Corsia », con sede in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 7 luglio 1979, in sostituzione dell'avv. Sandro Perna.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985, il dott. Fabio Azzi, nato a Napoli il 20 luglio 1938, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Ritorno a Napoli », con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 26 marzo 1980, in sostituzione del dott. Arcangelo Capasso.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985, il dott. Gennaro Del Gaudio, nato a Napoli il 27 aprile 1940, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Emancipatrice », con sede in Pozzuoli (Napoli), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 18 maggio 1955, in sostituzione dell'avv. Fernando Bocchini, dimissionario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 il rag. Maria Michelini è stata nominata commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « La Casa - Società cooperativa a r.l. », con sede in Verona, ex art. 2544 del codice civile posta in liquidazione con precedente decreto del 9 gennaio 1985 in sostituzione del dott. Filippo Puglisi che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della « Cooperativa mutua edilizia case Maestri Deiva S.r.l. », con sede in Genova, costituita il 19 novembre 1971, con atto a rogito del notaio Alberto La Pegna ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Canonici Salvatore.

(3675)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI PISA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile (biennale).

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di agraria:
idraulica agraria

UNIVERSITA' DI TRENTO

Facoltà di ingegneria:
meccanica razionale;
disegno II;
elementi di calcolo numerico e programmazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3774)

MINISTERO DEL TESORO

N. 130

Corso dei cambi del 5 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1934,80	1934,80	1935,10	1934,80	1934,80	1934,60	1935 —	1934,80	1934,80	—
Marco germanico	637,40	637,40	637,75	637,40	638 —	637,40	637,50	637,40	637,40	—
Franco francese	209,25	209,25	209,40	209,25	209,50	209,25	209,25	209,25	209,25	—
Fiorino olandese	565,69	565,69	565,75	565,69	565,50	566,45	565,40	565,69	565,69	—
Franco belga	31,629	31,629	31,68	31,629	30,75	31,60	31,635	31,629	31,629	—
Lira sterlina	2545,80	2545,80	2552 —	2545,80	2546 —	2545,80	2545,80	2545,80	2545,80	—
Lira irlandese	2002,25	2002,25	2000 —	2002,25	2002 —	2002,25	1997,10	2002,25	2002,25	—
Corona danese	177,81	177,81	177,70	177,81	177,55	177,81	177,70	177,81	177,81	—
Dracma	14,305	14,305	14,30	14,305	—	—	14,295	14,305	14,305	—
E.C.U.	1435,20	1435,20	1437,50	1435,20	1437,52	1435,20	1436,25	1435,20	1435,20	—
Dollaro canadese	1423 —	1423 —	1423 —	1423 —	1425 —	1423 —	1423 —	1423 —	1423 —	—
Yen giapponese	7,805	7,805	7,82	7,805	7,80	7,80	7,80	7,805	7,805	—
Franco svizzero	760,52	760,52	761,25	760,52	761 —	760,50	760,50	760,52	760,52	—
Scellino austriaco	90,66	90,66	90,80	90,66	90,75	90,65	90,7120	90,66	90,66	—
Corona norvegese	221,61	221,61	222 —	221,61	222 —	221,60	221,45	221,61	221,61	—
Corona svedese	221,72	221,72	221,90	221,72	221,75	221,60	221,71	221,72	221,72	—
FIM	307,20	307,20	307,50	307,20	307,50	307,20	307,50	307,20	307,20	—
Escudo portoghese	11,06	11,06	11,50	11,06	11,05	11,06	11,06	11,06	11,06	—
Peseta spagnola	11,149	11,149	11,16	11,149	11,15	11,14	11,1550	11,149	11,149	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1985

Dollaro USA	1934,80
Marco germanico	637,45
Franco francese	209,25
Fiorino olandese	565,545
Franco belga	31,632
Lira sterlina	2545,80
Lira irlandese	1999,675
Corona danese	177,755
Dracma	14,30
E.C.U.	1435,72
Dollaro canadese	1423 —
Yen giapponese	7,802
Franco svizzero	760,51
Scellino austriaco	90,686
Corona norvegese	221,53
Corona svedese	221,715
FIM	307,35
Escudo portoghese	11,06
Peseta spagnola	11,152

Media dei titoli del 5 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	92,500
» 6 % » » 1972-87	90,750
» 9 % » » 1975-90	90,350
» 9 % » » 1976-91	90,600
» 10 % » » 1977-92	91 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84,100
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,200
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,700
» » » » 1- 3-1982/86	101,400
» » » » 1- 5-1982/86	101,500
» » » » 1- 6-1982/86	101,575
» » » » 1- 7-1982/86	102,050
» » » » 1- 8-1982/86	101,675
» » » » 1- 9-1982/86	101,400
» » » » 1-10-1982/86	101,475
» » » » 1-11-1982/86	101,500
» » » » 1-12-1982/86	101,650
» » » » 1- 7-1983/86	100,700
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,450
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1- 1-1983/87	102,650
» » » » 1- 2-1983/87	102,125
» » » » 1- 3-1983/87	101,950
» » » » 1- 4-1983/87	101,850
» » » » 1- 5-1983/87	101,750
» » » » 1- 6-1983/87	102,350
» » » » 1-11-1983/87	100,825
» » » » 1-12-1983/87	101,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,350
» » » » 1- 8-1983/88	102,950
» » » » 1- 9-1983/88	102,750
» » » » 1-10-1983/88	102,600
» » » » 1-11-1983/88	103,725
» » » » 1- 1-1984/88	101,250
» » » » 1- 2-1984/88	101,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,350
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,175
» » » » 1- 6-1984/88	100,825
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 1- 1-1984/91	104,450
» » » » 1- 2-1984/91	104,350
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,900
» » » » 1- 8-1984/91	101,650
» » » » 1- 9-1984/91	101,350
» » » » 1-10-1984/91	100,875
» » » » 1-11-1984/91	100,825
» » » » 1-12-1984/91	100,450
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,650
» » » 16 % 1- 1-1986	100,950
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,225
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,400
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,250
» » » » 1983/90 11,50 %	104,825
» » » » 1984/91 11,25 %	103,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 11 ottobre 1985 e semestrali con durata giorni centottantasette e con scadenza 15 gennaio 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 3 luglio 1985 relativi alla emissione dei BOT con durata novantuno e centottantasette giorni fissata per il 12 luglio 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 96,80 e quello dei buoni a centottantasette giorni è di L. 93,55, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(3800)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza numero 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984 concernente il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile 1984. (Ordinanza numero 573/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, con la quale, tra l'altro, si individuano, all'art. 1, i comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984;

Vista la propria ordinanza n. 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984, con la quale si dispone il collocamento in aspettativa fino al 30 giugno 1985 dei sindaci dei comuni danneggiati dal predetto sisma;

Visto il fonogramma n. 1040 del 28 giugno 1985, con la quale la regione Umbria chiede, a seguito di analoga richiesta dei sindaci dei comuni interessati, la estensione ai predetti sindaci delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 562/FPC/ZA del 14 giugno 1985 recante la proroga al 31 dicembre 1985 del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984;

Ritenuto di dover aderire alla predetta richiesta nella considerazione che i sindaci sono tuttora impegnati in operazioni connesse all'evento sismico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984, concernente il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile 1984, sono prorogate al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3689)

Rinvio del godimento delle ferie per l'anno 1984 del personale statale impegnato nell'attività di emergenza connessa al fenomeno del bradisismo di Pozzuoli. (Ordinanza numero 574/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 334/FPC/ZA del 29 agosto 1984 concernente il rinvio del godimento delle ferie per l'anno 1983 per il personale statale impiegato nell'attività di emergenza relativa al bradisismo di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 560/FPC/ZA del 14 giugno 1985, con la quale è stato disposto il rinvio delle ferie spettanti per l'anno 1984 al personale impegnato per gli eventi sismici del 29 aprile 1984 e del 7-11 maggio 1984;

Considerato che in situazione analoga versano alcune unità di personale impegnato nell'attività di emergenza relativa al bradisismo di Pozzuoli;

Ravvisata l'opportunità di consentire a tale personale di fruire del congedo ordinario anche oltre i limiti di tempo fissati dalle vigenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La disposizione di cui all'ordinanza n. 560/FPC/ZA del 14 giugno 1984 è estesa al personale statale che opera nell'ambito della protezione civile per le esigenze relative al bradisismo di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3690)

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del sindaco, degli amministratori comunali e dei presidenti circoscrizionali di Pozzuoli. (Ordinanza n. 575/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 33/FPC del 18 ottobre 1983, n. 75/FPC del 30 novembre 1983, n. 112/FPC del 25 gennaio 1984, n. 267/FPC/ZA del 21 giugno 1984 e n. 453/FPC/ZA del 4 gennaio 1985, con le quali viene disposto e prorogato il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali e consiglieri circoscrizionali di Pozzuoli;

Visto il telescritto n. 30089 del 14 giugno 1985, con il quale il sindaco di Pozzuoli chiede un ulteriore periodo di proroga del collocamento in aspettativa del personale sopra menzionato, fino al 31 dicembre 1985;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 27 giugno 1985, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole alla cennata proroga fino al 31 dicembre 1985, limitatamente al sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali ed ai presidenti delle circoscrizioni;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla suddetta richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 453/FPC/ZA del 4 gennaio 1985 concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali di Pozzuoli, nonché del presidente, dei vice presidenti e di un consigliere circoscrizionale per ogni gruppo politico presente nei consigli stessi, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985, limitatamente al sindaco, agli assessori ed ai presidenti delle circoscrizioni, ed al 30 ottobre 1985 per i consiglieri comunali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3724)

Ulteriore proroga della sospensione dei termini relativi ai mutui ipotecari sugli immobili danneggiati dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982. (Ordinanza n. 577/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 1/UL, n. 2/UL, n. 4/UL, n. 109/FPC, n. 248/FPC/ZA e n. 446/FPC/ZA rispettivamente del 23 dicembre 1982, del 5 gennaio 1983, del 16 giugno 1983, del 24 gennaio 1984, del 14 giugno 1984 e del 20 dicembre 1984, con le quali veniva disposta la sospensione dei termini in favore della popolazione del comune di Ancona, in dipendenza del movimento franoso del 13 dicembre 1982;

Visto il telescritto n. 560825 REG MAR del 25 giugno 1985, con il quale il presidente della giunta regionale Marche segnala l'opportunità di una ulteriore proroga di sospensione dei termini relativi ai mutui ipotecari gravanti sugli immobili del comune di Ancona colpiti dal movimento franoso;

Ritenuto necessario aderire alla predetta richiesta stante il perdurare dello stato di disagio in cui versa la popolazione stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'ordinanza numero 446/FPC/ZA del 20 dicembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 29 dicembre 1984), è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3725)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e della componentistica, ai sensi della legge n. 63/1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 1° marzo 1985, il CIPI, ad integrazione della delibera in data 30 novembre 1983, relativa all'approvazione del piano di intervento dell'Autovox S.p.a., ha specificato quanto segue:

1) la partecipazione al capitale sociale della Nuova Autovox S.p.a. definita in una misura pari a 20 miliardi di lire, sarà effettuata da parte dell'Autovox S.p.a. mediante conferimento di beni valutati dal collegio arbitrale ad un valore di 8,7 miliardi, da parte di azioniti privati con versamento di una somma pari a 500 milioni di lire e da parte della Rel S.p.a. mediante sottoscrizione e versamento della quota restante di 10,8 miliardi di lire.

La partecipazione di maggioranza della Rel S.p.a. al capitale sociale della Nuova Autovox S.p.a. verrà mantenuta, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, fino all'allargamento della compagine azionaria ad uno o più qualificati operatori economici del settore.

2) La Rel è autorizzata a concedere alla Nuova Autovox S.p.a. finanziamenti per un importo massimo di 28,7 miliardi di lire erogabili secondo le modalità e i tempi di attuazione del piano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 1° marzo 1985, il CIPI ha approvato l'aggiornamento del piano operativo aziendale della Radio cine forniture S.p.a., nei termini indicati nel documento trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 11 dicembre 1984.

La Rel S.p.a. è stata autorizzata a concedere, al netto dell'apporto di 1.000 milioni di lire attuato nel febbraio 1984 finanziamenti agevolati, nella misura massima di 5.000 milioni di lire, di cui 500 milioni in conto capitale a 4.500 milioni in conto finanziamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 1° marzo 1985, il CIPI ha approvato l'aggiornamento del piano operativo aziendale dell'Ultravox S.p.a., nei termini indicati nel documento trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 11 dicembre 1984.

La Rel è stata autorizzata a concedere, al netto dell'apporto di 2.000 milioni di lire, attuato nel febbraio 1984, finanziamenti agevolati nella misura massima di 6.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 1° marzo 1985, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano quinquennale predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alla Saes Getter S.p.a. autorizzando, nel quadro delle esigenze finanziarie prospettante nell'anzidetto piano, la Rel S.p.a. a sottoscrivere — previo aumento del capitale sociale da parte degli azionisti privati, per una quota pari a 3.000 milioni di lire, da sottoscrivere mediante trasferimento a capitale di riserva per 2.400 milioni di lire e versamento di denaro fresco di 600 milioni di lire — un aumento di capitale sociale di 1.200 milioni di lire.

La stessa Rel S.p.a. è stata altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo massimo di 5.000 milioni di lire erogabili in più tranches, secondo le effettive necessità finanziarie derivante dalla gestione della società sulla base delle previsioni inserite nel piano quinquennale.

(3264)

Relazione di richieste di riconoscimento della condizione di crisi aziendale

Con deliberazioni adottate nella seduta del 18 gennaio 1985, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese, con decorrenza delle date a fianco di ciascuna indicate:

Alberto Consani S.p.a. di Marlia di Capannori (Lucca) - 16 aprile 1984;

Bonomi cav. Antonio prefabbricati S.p.a. di Pinzolo (Trento) - 27 giugno 1984;

Continental di Antonio Salerno di Napoli - 3 settembre 1984;

Cos.Pa. S.r.l. - Costruzioni edili Panozzo di Thiene (Vicenza);

Costruzioni meccaniche Bianchini Luigi & Adelio S.n.c. di Dro (Trento) - 1° giugno 1984;

Hevea S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Poirino (Torino) - 17 ottobre 1983;

L'Oromeccanica S.p.a. di Bassano del Grappa (Vicenza) - 6 febbraio 1984;

Meg S.p.a. di Saccalongo (Padova) - 16 agosto 1982;

Nino Donati & C. S.r.l. di Firenze - 21 maggio 1984;

Officine di Modugno S.p.a. di Modugno (Bari) - dicembre 1983;

Olivo e Groppo S.r.l. di S. Giovanni al Natisone (Udine) - 11 giugno 1984;

P.I.L.M. S.n.c. dei F.lli Musci e Claudio Santin di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) - 21 maggio 1984;

Tonin Panozzo - Impresa costruzioni di Thiene (Vicenza) - 9 settembre 1983;

Treemme tessile S.a.s. di S. Maria degli Angeli di Assisi (Perugia) - 7 maggio 1984.

Con deliberazioni adottate nella seduta del 25 gennaio 1985, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società con le date a fianco di esse indicate:

impresa La Rinascente S.p.a. - Divisione grandi magazzini, filiale di Roma, piazza Colonna - 1° gennaio 1985;

impresa Polycips S.p.a. di Baragiano (Potenza) - novembre 1981-luglio 1982.

(3263)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, a centoventi borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali per l'anno 1985-86.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1979, e successive modifiche, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali;

Visti gli articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite centoventi borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali che saranno tenuti a:

Roma	per 60 posti
Torino	» 30 »
Venezia	» 30 »

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonchè in un periodo di tirocinio della durata di quarantacinque giorni presso comuni.

Le lezioni, le esercitazioni e le conferenze hanno inizio l'11 novembre 1985 e termine in via di massima il 30 aprile 1986.

Entro i dieci giorni successivi hanno luogo gli esami finali consistenti in una prova scritta di diritto costituzionale e amministrativo, una prova scritta di legislazione amministrativa sulla attività degli enti locali e una prova orale nelle materie oggetto dell'insegnamento.

I candidati che superano le prove di cui sopra sono ammessi al tirocinio pratico per un periodo di quarantacinque giorni presso comuni vicinori alla sede in cui si è svolto il corso.

Sulla base dei voti riportati negli esami e del risultato del tirocinio, viene assegnato a ciascun allievo il voto complessivo di diploma espresso in sessantesimi.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1985-86 e che alla data del 10 agosto 1985:

1) non abbiano superato il 35° anno di età (non sono ammesse elevazioni del limite di età);

2) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta su carta da bollo e rivolta al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, deve essere presentata esclusivamente alla prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il perentorio termine del 10 agosto 1985.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) certificato dal quale risultino tutti gli esami universitari obbligatori e facoltativi superati con l'indicazione del relativo punteggio;

3) certificati di servizio di ruolo o non eventualmente prestato presso pubbliche amministrazioni nelle carriere direttive e di concetto;

4) certificato medico rilasciato da un medico legale USL o militare o dal medico condotto o da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

5) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

6) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria.

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo.

Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1985-86;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto;

le sedi alle quali desiderino essere assegnati in ordine di preferenza.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita commissione tenendo conto per ognuno:

a) della votazione riportata nel diploma di laurea;

b) della votazione riportata negli esami sostenuti durante il corso degli studi universitari nelle seguenti materie:

istituzioni di diritto privato;
diritto costituzionale o istituzioni di diritto pubblico;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;
diritto penale;
contabilità di Stato;
economia politica;
scienza delle finanze e diritto finanziario;

c) degli altri titoli eventualmente esibiti.

A parità di merito saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi sarà disposta in base all'ordine di graduatoria tenuto conto delle preferenze espresse da ciascuno nella domanda di partecipazione al corso e in subordine della provincia di residenza.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale, se vi sono ammessi.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, dall'adempimento di obblighi di legge o da gravi motivi di famiglia che oltrepassino i quattro giorni comportano l'esclusione dal corso.

L'esclusione dal corso può essere disposta anche in caso di ripetute o prolungate assenze, comunque protrattesi per oltre quindici giorni complessivamente, allorché le assenze stesse pregiudichino il normale profitto degli allievi.

Le assenze protrattesi durante l'anno accademico per più di trenta giorni complessivamente comportano in ogni caso l'esclusione dal corso.

Per ogni giorno di assenza ingiustificata viene detratto un trentesimo dell'importo mensile della borsa di studio.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) mensili, ridotta a L. 900.000 (novecentomila) mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo di tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su certificazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato le prove finali del corso e di tirocinio verrà rilasciato un attestato di diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale, oltre che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni della classe quarta, a norma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 48/60 riceveranno un premio di profitto di L. 300.000 (trecentomila).

Roma, addì 6 luglio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(3784)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado e per il contingente relativo agli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici.

A parziale rettifica, relativa alla sede di esame del concorso di cui al seguente numero d'ordine 4, ed a conferma, per il resto, di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1985, si comunica che le prove scritte dei sottoindicati concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico in prova, indetti con decreto ministeriale 6 luglio 1984, si terranno nei giorni e nella sede indicati a fianco di ciascun concorso, con inizio alle ore 8:

Numero d'ordine dei conc	Numero dei posti	Settori e sottosettori d'insegnamento cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
4	4	Settore linguistico espressivo - Sottosettore educazione artistica	26, 27 e 28 settembre '85, istituto professionale commerciale « G. Romano », via della Paglia n. 50, Roma, anziché palazzo degli esami
7	4	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali	5, 6 e 7 settembre '85, scuola media « U. Foscolo », via Portico d'Ottavia n. 73, Roma

A conferma di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1985, si comunica che le prove scritte dei sottoindicati concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico in prova, indetti con decreto ministeriale 6 luglio 1984, si terranno nei giorni e nella sede indicati a fianco di ciascun concorso, con inizio alle ore 8:

Numero d'ordine dei conc.	Numero dei posti	Settori e sottosettori d'insegnamento cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
3	6	Settore linguistico espressivo - Sottosettore discipline plastico visuali per gli istituti d'arte ed i licei artistici	16, 17 e 18 settembre '85, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma
4	10	Settore scienze storiche e sociali	11, 12 e 13 novembre '85, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma
7	5	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - Sottosettore discipline agrarie	21, 22 e 23 novembre '85, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma
11	7	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - Sottosettore discipline meccaniche e tecnologiche	9, 10 e 11 dicembre '85, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma
12	8	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - Sottosettore discipline di chimica e chimica applicata	12, 13 e 14 dicembre '85, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma
14	9	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - Sottosettore discipline tecnico professionali per gli istituti d'arte ed i licei artistici	14, 15 e 16 ottobre '85, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma

(3786)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a novanta posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per regioni dell'Italia settentrionale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a novanta posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per regioni dell'Italia settentrionale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

	Posti
Piemonte	26
Lombardia	39
Veneto	16
Friuli-Venezia Giulia	9
Totale	90

Gli aspiranti possono concorrere per i posti **relativi ad una** sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere per i posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere *inoltrate*, a *mezzo* raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno, nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati, secondo l'ordine appresso indicato, e comprenderanno:

una prova scritta: tema di infortunistica o di patologia del lavoro, con particolare riguardo agli aspetti medico-legali;

una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

una prova orale sulle seguenti materie:

a) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) elementi di legislazione sanitaria.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(3787)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 159 dell'8 luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità locale-socio-sanitaria di Sulmona: Concorso pubblico per la copertura di un posto di operatore tecnico coordinatore (capo cuoco).

Banco di Napoli: Concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione di impiegati di prima classe.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1984, n. **0782/Pres.**

Legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, art. 8, lettera f). Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati finanziati ai sensi delle leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 19 *aprile* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Viste le leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22;

Visto in particolare l'art. 8, lettera *f*), della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, che attribuisce al presidente della giunta regionale il compito di provvedere, attraverso appositi decreti da registrare alla Corte dei conti, previa deliberazione della giunta regionale, all'emanazione — per ogni canale di intervento contributivo — delle norme procedurali e degli schemi-tipo di tutti gli atti di competenza dei beneficiari, degli operatori, dei comuni e della Regione, necessari al perfezionamento tecnico ed amministrativo delle iniziative;

Visto il regolamento « Leggi regionali 1° settembre 1982, numero 75 e 7 marzo 1983, n. 22. Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla nuova costruzione e al recupero di alloggi da parte di privati con contributo regionale o statale a fronte di mutui o mediante anticipazioni alternative regionali. Normativa procedurale »;

Sentito il parere del comitato regionale per l'edilizia residenziale nella seduta del 2 luglio 1984;

Rilevato che il comitato medesimo ha espresso un unanime parere favorevole al regolamento in questione;

Ritenuto di procedere all'emanazione del regolamento sopra citato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 9 novembre 1984, n. 5518;

Decreta:

E' emanato il regolamento relativo a: « Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22. Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero di alloggi da parte di privati con contributo regionale o statale a fronte di mutui o mediante anticipazioni alternative regionali. Normativa procedurale », nel testo allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.

Il presente regolamento verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Trieste, addì 3 dicembre 1984

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 febbraio 1985
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 4, foglio n. 141

LEGGI REGIONALI 1° SETTEMBRE 1982, N. 75 E 7 MARZO 1983, N. 22. INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA DIRETTI ALL'ACQUISTO, ALLA NUOVA COSTRUZIONE O AL RECUPERO DI ALLOGGI DA PARTE DI PRIVATI CON CONTRIBUTO REGIONALE O STATALE A FRONTE DI MUTUI O MEDIANTE ANTICIPAZIONI ALTERNATIVE REGIONALI. NORMATIVA PROCEDURALE.

Le procedure, evidenziate graficamente nel diagramma allegato 1, vengono di seguito illustrate con la stessa numerazione indicata nel diagramma.

1. Il privato operatore presenterà alla direzione provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente apposita domanda di finanziamento come da schemi allegati 2 per contributi a fronte di mutui e 2/a per anticipazioni alternative regionali.

La domanda, che dovrà essere redatta su carta bollata, dovrà contenere, oltre all'indicazione della forma di finanziamento prescelta (contributo su mutuo o anticipazione regionale

diretta), anche tutti gli elementi atti ad identificare l'oggetto dell'intervento da realizzare, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 75/1982. Nel caso di costruzione o recupero di alloggi, la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica con relativa previsione di spesa. Per quanto concerne le caratteristiche oggettive delle abitazioni da acquistare, costruire o recuperare, si rimanda all'apposito decreto del presidente della giunta regionale sull'argomento.

Resta inteso che l'inizio dei lavori di costruzione o di recupero ed il contratto di acquisto devono sempre intervenire posteriormente alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 92 della legge regionale n. 75/1982.

2. Nel caso in cui, ai termini del secondo comma dell'articolo 43 della legge regionale n. 75/1982, la giunta regionale disponesse di procedere all'emanazione di un bando per l'individuazione degli operatori, ne verrà data singolarmente notizia, ai termini del terzo comma dello stesso articolo, agli operatori che avessero già inoltrato domanda.

3. Sulla base dei criteri precedentemente stabiliti con apposita deliberazione, comunicata — ai sensi del secondo comma dell'art. 42 della legge regionale n. 75/1982 — alla commissione consiliare competente, la giunta regionale procederà alla ripartizione dei finanziamenti con apposita deliberazione, formulata sulla base dello schema allegato 3.

4. L'assegnazione dei finanziamenti verrà comunicata agli interessati, da parte della direzione provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente, unitamente all'indicazione dei documenti da produrre per consentire l'emissione del decreto di concessione, con una lettera formulata sulla base dello schema allegato 4 per contributi su mutui e 4/a per anticipazioni alternative relativamente agli interventi di acquisto, 5 per contributi su mutuo, 5/a per anticipazioni alternative relativamente agli interventi di costruzione, 6 per contributi su mutuo e 6/a per anticipazioni alternative relativamente agli interventi di recupero di alloggi. I massimali di contributo e di reddito, indicati negli allegati, sono soggetti a variazione secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 75/1982.

Per interventi finanziati con fondi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, gli operatori dovranno, unitamente ai documenti indicati nelle rispettive lettere, trasmettere anche i modelli QTE. I medesimi, redatti ai soli fini statistici, verranno inoltrati al C.E.R. a cura della direzione provinciale dei lavori pubblici.

I decreti di concessione e di liquidazione finale dei contributi relativi a tali interventi, andranno trasmessi anche al Ministero dei lavori pubblici - comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.

Per maggior chiarezza si illustrano separatamente le procedure relative all'acquisto da quelle relative alla costruzione ed al recupero di alloggi.

A) ACQUISTO ALLOGGI

A.I.) Contributi a fronte di mutui

A.I.1. - Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo, di cui al precedente punto 4, gli operatori presenteranno alla direzione provinciale competente la documentazione necessaria, per la quale si rimanda allo schema di lettera allegato 4.

A.I.2. - Sulla base di tale documentazione, la direzione provinciale dei lavori pubblici emetterà il decreto di concessione del contributo, formulato come da schema allegato 7 che, una volta registrato alla Corte dei conti, verrà trasmesso in copia all'operatore con una nota formulata come da schema allegato 8.

A.I.3./A.I.4. - Ad avvenuta stipulazione dei contratti di acquisto e di mutuo definitivo, nonché su presentazione degli ulteriori documenti di rito, che devono comunque essere prodotti entro due anni dal decreto di concessione del contributo di cui al punto precedente, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 della legge regionale n. 75/1982, la direzione provinciale emetterà il decreto di liquidazione del contributo, formulato come da schema allegato 9 ed il relativo ruolo di spesa fissa per il pagamento delle semestralità del contributo.

Il decreto sarà trasmesso in copia, dopo la registrazione alla Corte dei conti, con una lettera formulata come da schema allegato 10.

Nel caso in cui gli operatori presentassero, unitamente ai documenti necessari per la concessione del contributo, anche quelli richiesti per la sua erogazione, la direzione provinciale provvederà, con unico provvedimento formulato sulla base dello schema allegato 11, a concedere e contestualmente erogare il contributo. Il decreto, dopo la registrazione della Corte dei conti, verrà trasmesso in copia all'operatore ed all'istituto di credito mutuante con nota formulata come da schema allegato 10.

A.II. - Anticipazioni alternative

A.II.1. - Nel caso di interventi diretti all'acquisto di alloggi finanziati con le anticipazioni alternative di cui all'art. 94 della legge regionale n. 75/1982, la direzione regionale dei servizi amministrativi fornirà le necessarie istruzioni agli operatori relativamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui al secondo comma dell'art. 95 della legge regionale n. 75/1982, con una lettera formulata sulla base dello schema allegato 12.

A.II.2. - Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta ammissione a finanziamento, di cui al precedente punto 4, gli operatori presenteranno alla direzione provinciale competente la documentazione necessaria per la concessione del finanziamento stesso, per la quale si rimanda allo schema di lettera allegato 4/a.

A.II.3. - Sulla base di tale documentazione, la direzione provinciale dei lavori pubblici emetterà il decreto di concessione dell'anticipazione, formulato sulla base dello schema allegato 13 che, dopo la registrazione alla Corte dei conti, verrà trasmesso in copia all'operatore ed alla direzione regionale dei servizi amministrativi con nota formulata come da schema allegato 14.

A.II.4./A.II.5. - Ad avvenuta stipulazione del contratto di compravendita dell'alloggio oggetto dell'intervento, l'operatore provvederà alla costituzione dell'ipoteca a favore dell'amministrazione regionale, che potrà essere anche di secondo grado, ai sensi del secondo comma dell'art. 95 della legge regionale n. 75/1982 e, secondo le istruzioni impartitegli dalla direzione regionale dei servizi amministrativi, di cui al precedente punto A.II.1., invierà gli atti richiesti a tale ufficio.

A.II.6. - La direzione regionale dei servizi amministrativi, dopo le verifiche sui documenti di cui al precedente punto, comunicherà alla direzione provinciale competente l'avvenuta costituzione dell'ipoteca a favore dell'amministrazione regionale, con una lettera formulata sulla base dello schema allegato 15.

A.II.7./A.II.7/a. - Al ricevimento della comunicazione di cui sopra, corredata dal contratto di compravendita dell'alloggio e dell'atto notarile di ipoteca, la direzione provinciale competente provvederà ad erogare le annualità di anticipazione maturate fino all'esercizio di competenza, con provvedimento formulato come da schema allegato 16 che verrà trasmesso in copia all'operatore, con nota formulata come da schema allegato 17.

Nel caso in cui gli adempimenti necessari per l'erogazione dell'anticipazione fossero stati completati congiuntamente a quelli previsti per la concessione dell'anticipazione stessa, la direzione provinciale dei lavori pubblici provvederà, con unico provvedimento formulato sulla base dello schema allegato 18 a concedere l'anticipazione e, contestualmente, ad erogare le annualità maturate fino alla competenza.

Resta inteso che, qualora l'operatore provvedesse a costituire ipoteca sull'alloggio a favore della Regione prima dell'emissione del decreto di concessione dell'anticipazione, tale fatto non costituirà titolo alcuno ai fini della concessione dell'anticipazione medesima che sarà comunque subordinata al possesso dei requisiti sia soggettivi che oggettivi, previsti dalla legge e dal presente regolamento.

A.II.8. - Compatibilmente con l'avvio delle operazioni contabili dei rispettivi esercizi, all'inizio di ogni anno successivo alla prima erogazione, la direzione provinciale dei lavori pubblici erogherà le annualità di anticipazione iscritte sulla competenza dell'esercizio finanziario, fino alla terza, con provvedimenti formulati sulla base dello schema allegato 16.

I decreti verranno trasmessi in copia all'operatore.

A.II.9. - Entro due anni dalla data del decreto di concessione dell'anticipazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 della legge regionale n. 75/1982 l'operatore presenterà alla direzione provinciale dei lavori pubblici il certificato di residenza e gli ulteriori eventuali documenti di rito.

Il certificato di residenza da produrre è quello relativo all'abitazione oggetto dell'intervento contributivo.

A.II.10. - Sulla base dei documenti di cui al precedente punto, la direzione provinciale dei lavori pubblici emetterà il decreto di liquidazione dell'anticipazione con la contestuale erogazione della quarta ed ultima annualità, con un provvedimento formulato sulla base dello schema allegato 19.

Nel medesimo provvedimento verranno pure specificati l'ammontare e le scadenze delle rate dell'anticipazione da restituire. Il decreto verrà tempestivamente trasmesso agli operatori per consentire l'inizio delle restituzioni, a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo, con nota formulata come da schema allegato 20.

Nel caso in cui l'operatore non presentasse nei termini di cui al precedente punto *A*.II.9. la documentazione necessaria per l'emissione del decreto di liquidazione ed erogazione del saldo dell'anticipazione, la direzione provinciale revocherà il finanziamento con provvedimento formulato come da schema allegato 21.

A.II.11. - Il 1° gennaio immediatamente successivo all'erogazione della quarta annualità e, successivamente, ogni semestre, per complessive 30 semestralità, l'operatore restituirà l'anticipazione.

Anche nel caso in cui, pur essendo stato emesso nel corso dell'esercizio finanziario il decreto per il pagamento del saldo, l'incasso della IV annualità intervenisse materialmente dopo il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, ma a valere sullo stesso esercizio, l'operatore dovrà versare la prima rata di restituzione il 1° gennaio dell'esercizio successivo.

Le verifiche e tutti gli altri adempimenti attinenti la restituzione dell'anticipazione, saranno curati dalle competenti direzioni regionali della ragioneria generale e dei servizi amministrativi.

Nel caso di anticipata restituzione del finanziamento rispetto al piano di ammortamento quindicennale previsto dalla legge, l'ammontare del saldo sarà corrispondente alla differenza tra la somma da restituire complessivamente risultante dal piano di ammortamento quindicennale e gli acconti semestrali effettivamente restituiti.

B) COSTRUZIONE O RECUPERO DI ALLOGGI

B.I. - *Contributi a fronte di mutui*

B.I.1. - Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo, di cui al precedente punto 4, gli operatori presenteranno alla direzione provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente la documentazione necessaria, per la quale si rimanda alle lettere allegate 5 e 6.

B.I.2. - Ad avvenuta presentazione dei documenti di cui sopra, la direzione provinciale dei lavori pubblici emetterà il decreto di concessione del contributo, formulato sulla base dello schema allegato 22, che verrà trasmesso in copia, dopo la sua registrazione presso la Corte dei conti all'operatore ed all'istituto di credito mutuante, con nota formulata come da schema allegato 8.

B.I.2/*a*. - Nel caso in cui l'operatore presentasse domanda redatta come da schema allegato 23, di applicazione dell'art. 113 — erogazione anticipata delle semestralità di contributo rispetto all'entrata in ammortamento del mutuo — verranno specificati, nel decreto di concessione del contributo, le modalità ed i tempi di erogazione che, comunque, interverrà a seguito della stipulazione del contratto condizionato di mutuo e ad avvenuto inizio dei lavori.

B.I.3/*B*.I.4. - Nel caso previsto dal precedente punto, su presentazione del contratto condizionato di mutuo e dell'attestato di inizio dei lavori redatto sul mod. *C*, la direzione provinciale darà corso al pagamento delle semestralità maturate a decorrere dal 1° marzo o dal 1° settembre immediatamente successivi all'inizio dei lavori.

I pagamenti verranno effettuati mediante accreditamento su un c/c presso un istituto prescelto dall'operatore.

I provvedimenti di erogazione verranno formulati come da schema allegato 24.

B.I.2/*b*. - Resta inteso che, nel caso in cui l'inizio dei lavori ed il contratto condizionato di mutuo fossero trasmessi dagli operatori unitamente agli altri documenti necessari per la concessione del contributo, la direzione provinciale provvederà, con unico provvedimento, formulato come da scheda allegato 25 a concedere il contributo e, contestualmente, ad erogare le semestralità maturate.

B.I.5. - Ad avvenuta ultimazione dei lavori, dimostrata mediante presentazione di apposito attestato comunale redatto su mod. *D* allegato, il direttore dei lavori predisporrà la dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 75/1982, redatta in conformità e con i contenuti dello schema allegato *E*/*a*.

La dichiarazione verrà inoltrata al comune affinché il sindaco, dopo gli accertamenti del caso, la controfirmi.

Il medesimo atto verrà quindi inoltrato alla direzione provinciale per il visto del direttore ai fini della regolarità formale ed istruttoria.

A tal fine si specifica che la vigilanza dei direttori provinciali dei lavori pubblici, resa ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 75/1982 ha natura ispettiva, e come tale viene esercitata in forma eventuale ed episodica a discrezione dei direttori provinciali ove gli stessi ritengano di acquisire, in ordine all'iniziativa ammessa, ulteriori elementi non evidenziati in maniera approfondita dalla documentazione in atti.

B.I.6./*B*.I.7. - Sulla base dell'atto di cui sopra, nonché del contratto definitivo di mutuo, che dovranno comunque pervenire entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo, ai sensi del quarto comma dell'art. 93 della legge regionale n. 75/1982, la direzione provinciale, con provvedimento formulato come da schema allegato 26, provvederà a liquidare definitivamente il contributo, ad operare l'eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle effettivamente spettanti, e ad emettere il ruolo di spesa fissa per il pagamento delle semestralità ancora da erogare.

B.II. - *Anticipazioni alternative*

B.II.1. - Nel caso di interventi diretti alla nuova costruzione o al recupero di alloggi finanziati con le anticipazioni alternative di cui all'art. 94 della legge regionale n. 75/1982, le direzione regionale dei servizi amministrativi fornirà le necessarie istruzioni agli operatori in ordine alla costituzione dell'ipoteca anche di secondo grado, di cui al secondo comma dell'art. 95 della legge regionale n. 75/1982, a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento, a favore dell'amministrazione regionale, con una lettera formulata sulla base dello schema allegato 12.

B.II.2. - Entro i termini indicati dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta ammissione a finanziamento, di cui al precedente punto 4, gli operatori presenteranno alla direzione provinciale competente, la documentazione necessaria per l'emissione del decreto di concessione, per la quale si rimanda allo schema di lettera allegati 5/*a* e 6/*a*.

B.II.3. - Sulla base di tale documentazione, la direzione provinciale emetterà il decreto di concessione dell'anticipazione, formulato sulla base dello schema allegato 27, che dopo la registrazione alla Corte dei conti verrà trasmesso in copia all'operatore ed alla direzione regionale dei servizi amministrativi, con nota formulata come da schema allegato 14.

B.II.4./*B*.II.5. - Ad avvenuta costituzione dell'ipoteca a favore dell'amministrazione regionale, l'operatore invierà la documentazione relativa alla direzione regionale dei servizi amministrativi, secondo le istruzioni dalla stessa direzione impartite con la già citata lettera allegato 12.

La direzione regionale dei servizi amministrativi, dopo le verifiche sui documenti di cui sopra, comunicherà alla direzione provinciale l'avvenuta costituzione dell'ipoteca a favore dell'amministrazione regionale, con una lettera formulata sulla base dello schema allegato 28.

B.II.6. - Sulla base di tale lettera, debitamente corredata dal relativo atto notarile, nonché ad avvenuto inizio dei lavori, documentato mediante presentazione dell'apposito attestato comunale, redatto su modello *C* allegato, la direzione provinciale dei lavori pubblici provvederà ad erogare le annualità di anticipazione maturate fino all'esercizio di competenza, con provvedimento formulato come da schema allegato 16, che verrà trasmesso in copia all'operatore ed alla direzione regionale dei servizi amministrativi con nota formulata come da schema allegato 17.

B.II.6/*a*. - Resta inteso che nel caso in cui l'inizio dei lavori e la lettera della direzione regionale dei servizi amministrativi relativi all'avvenuta costituzione di ipoteca fossero presenti in atti contemporaneamente ai documenti necessari per l'emissione del decreto di concessione, la direzione provinciale provvederà, con unico provvedimento formulato come da schema allegato 29, a concedere l'anticipazione e, contestual-

mente, ad erogare le annualità maturate fino alla competenza. Resta altresì inteso che, qualora l'operatore provvedesse a costituire ipoteca a favore della Regione prima dell'emissione del decreto di concessione dell'anticipazione, tale fatto non costituirà titolo alcuno ai fini della concessione dell'anticipazione medesima, che sarà comunque subordinata al possesso dei requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

B.II.7. - Compatibilmente con l'avvio delle operazioni contabili dei rispettivi esercizi, all'inizio di ogni anno successivo alla prima erogazione, la direzione provinciale dei lavori pubblici erogherà le annualità di anticipazione iscritte sulla competenza dell'esercizio finanziario, fino alla terza, con provvedimento formulato sulla base dello schema allegato 16.

I decreti vengono trasmessi in copia all'operatore ed alla direzione regionale dei servizi amministrativi.

B.II.8. - Ad avvenuta utlimazione dei lavori, da certificarsi mediante presentazione di apposito attestato comunale redatto su modello *D* allegato, il direttore dei lavori predisporrà la dichiarazione regolare esecuzione ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 75/1982, redatta in conformità con i contenuti dello schema allegato *E*/*a*.

La dichiarazione verrà inoltrata al comune affinché il sindaco, dopo gli accertamenti del caso, la controfirmi.

Il medesimo atto verrà quindi inoltrato alla direzione provinciale dei lavori pubblici, per il visto del direttore ai fini della regolarità formale ed istruttoria.

A tale fine si specifica che la vigilanza dei direttori provinciali dei lavori pubblici, resa ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 75/1982 ha natura ispettiva e come tale viene esercitata in forma eventuale ed episodica a discrezione dei direttori provinciali ove gli stessi ritengano di acquisire, in ordine all'iniziativa ammessa, ulteriori elementi non evidenziati in maniera approfondita dalla documentazione in atti.

B.II.9. - Sulla base dei documenti di cui sopra, che dovranno comunque essere presentati entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo, la direzione provinciale emetterà il provvedimento di liquidazione ed erogazione della IV annualità a saldo dell'anticipazione, formulato sulla base dello schema allegato 30, che, al fine di consentire l'inizio della restituzione dell'anticipazione dal 1° gennaio immediatamente successivo, verrà trasmesso tempestivamente in copia all'operatore, con una lettera formulata come da schema allegato 20.

B.II.9/*a*. - Nel caso in cui l'operatore non presentasse nei termini previsti dal quarto comma dell'art. 93 della legge regionale n. 75/1982 i documenti necessari per l'erogazione del saldo dell'anticipazione, la direzione provinciale revocherà il finanziamento con provvedimento formulato come da schema allegato 31.

B.II.10. - Il 1° gennaio immediatamente successivo all'erogazione della IV annualità e, successivamente ogni semestre, per complessive 30 semestralità, l'operatore restituirà l'anticipazione.

Ove, pur essendo stato ammesso nel corso dell'esercizio finanziario il decreto per il pagamento del saldo, l'erogazione della IV annualità intervenisse materialmente dopo il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, ma a valere sullo stesso esercizio, l'operatore verserà la prima rata di restituzione il 1° gennaio dell'esercizio successivo.

Le verifiche e tutti gli altri adempimenti attinenti la restituzione dell'anticipazione saranno curati dalle competenti direzioni regionali della ragioneria generale dei servizi amministrativi.

Nel caso di anticipata restituzione del finanziamento rispetto al piano di ammortamento quindicennale previsto dalla legge, l'ammontare del saldo sarà corrispondente alla differenza tra la somma da restituire complessivamente risultante dal piano di ammortamento quindicennale e gli acconti semestrali effettivamente restituiti.

Si rammenta che le operazioni di chiusura del bilancio regionale impongono che gli atti amministrativi relativi a pagamenti, o comunque soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, vengano in genere predisposti ed inoltrati dagli uffici entro i primissimi giorni del mese di dicembre, per cui gli operatori dovranno produrre i documenti necessari all'emissione degli atti amministrativi stessi con congruo anticipo rispetto a tale periodo, per consentire agli uffici di svolgere la necessaria attività nell'esercizio di competenza.

ALLEGATO 1

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata.

DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCEDURALE

(*Omissis*).

ALLEGATO 2

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla costruzione o al recupero di alloggi da parte di privati operatori con i benefici degli articoli 88, 89, 90 e 94. Contributi su mutui.

SCHEMA DOMANDA

(*Omissis*).

ALLEGATO 2/A

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla costruzione o al recupero di alloggi da parte di privati operatori con i benefici degli articoli 88, 89, 90 e 94. Anticipazioni regionali dirette.

SCHEMA DOMANDA

(*Omissis*).

ALLEGATO 3

Legge regionale 1° settembre 1982, n. 75: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla nuova costruzione ed al recupero di alloggi da parte di privati.

SCHEMA DI DELIBERA DI ASSEGNAZIONE

(*Omissis*).

ALLEGATO 4

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di alloggi da parte di privati. Contributi a fronte di mutui.

SCHEMA LETTERA COMUNICAZIONE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

(*Omissis*).

ALLEGATO 4/A

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di abitazioni da parte di privati. Anticipazioni regionali dirette.

SCHEMA LETTERA COMUNICAZIONE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

(*Omissis*).

ALLEGATO 5

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi edilizia agevolata diretti alla costruzione di alloggi da parte di privati. Contributi a fronte di mutui.

SCHEMA LETTERA COMUNICAZIONE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

(*Omissis*).

ALLEGATO 5/A

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti alla costruzione di alloggi da parte di privati. Anticipazioni regionali dirette.

SCHEMA LETTERA COMUNICAZIONE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

(*Omissis*).

ALLEGATO 6

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti al recupero di alloggi da parte di privati. Contributi a fronte di mutui.

SCHEMA LETTERA COMUNICAZIONE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

(*Omissis*).

ALLEGATO 6/*A*

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti al recupero di alloggi da parte di privati. Anticipazioni regionali dirette.

SCHEMA LETTERA COMUNICAZIONE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

(*Omissis*).

ALLEGATO 7

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di abitazioni da parte di privati operatori con i benefici di cui agli articoli 88 e 90.

SCHEMA DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTI A FRONTE DI MUTUO

(*Omissis*).

ALLEGATO 8

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero di alloggi da parte di privati. Contributi a fronte di mutui.

SCHEMA LETTERA TRASMISSIONE DECRETO CONCESSIONE

(*Omissis*).

ALLEGATO 9

Legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, art. 88: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di alloggi da parte di privati. Contributi su mutui.

SCHEMA DECRETO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ED EMISSIONE DI RSF

(*Omissis*).

ALLEGATO 10

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero di alloggi da parte di privati. Contributi a fronte di mutui.

SCHEMA LETTERA TRASMISSIONE DECRETO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

(*Omissis*).

ALLEGATO 11

Legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, art. 88: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di alloggi da parte di privati. Contributi su mutui.

SCHEMA DECRETO CONCESSIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

(*Omissis*).

ALLEGATO 12

Legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, articoli 88 e 94: *Interventi di edilizia agevolata a cura di privati.*

SCHEMA LETTERA DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTENENTE ISTRUZIONI PER LA COSTITUZIONE DELL'IPOTECA.

(*Omissis*).

ALLEGATO 13

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di abitazioni da parte di privati operatori con i benefici degli articoli 88, 89, 90 e 94.

SCHEMA DECRETO CONCESSIONE ANTICIPAZIONE

(*Omissis*).

ALLEGATO 14

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero di alloggi da parte di privati. Anticipazioni regionali dirette.

SCHEMA LETTERA DI TRASMISSIONE DECRETO DI CONCESSIONE

(*Omissis*).

ALLEGATO 15

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di alloggi da parte di privati. Anticipazioni regionali dirette.

SCHEMA LETTERA DIREZIONE REGIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI IPOTECA.

(*Omissis*).

ALLEGATO 16

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla costruzione ed al recupero di alloggi da parte di privati operatori con i benefici degli articoli 88, 89, 90 e 94.

SCHEMA DECRETO EROGAZIONE I, II E III ANNUALITA'

(*Omissis*).

ALLEGATO 17

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero di alloggi da parte di privati. Anticipazioni regionali dirette.

SCHEMA LETTERA TRASMISSIONE DECRETO EROGAZIONE ANNUALITA' FINO ALLA III

(*Omissis*).

ALLEGATO 18

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di abitazioni da parte di privati operatori con i benefici degli articoli 88, 89, 90 e 94.

SCHEMA DECRETO CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTESTUALE (FINO ALLA III ANNUALITA') DELL'ANTICIPAZIONE.

(*Omissis*).

ALLEGATO 19

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75, articoli **88** e **94** e **7** marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di alloggi da parte di privati. Anticipazioni alternative.

SCHEMA DECRETO LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE A SALDO DELL'ANTICIPAZIONE

(*Omissis*).

ALLEGATO 20

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto alla nuova costruzione o al recupero di alloggi da parte di privati. Anticipazioni alternative.

SCHEMA LETTERA TRASMISSIONE DECRETO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE

(*Omissis*).

ALLEGATO 21

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti all'acquisto di alloggi da parte di privati.

SCHEMA DECRETO DI REVOCA DELL'ANTICIPAZIONE

(*Omissis*).

ALLEGATO 22

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti alla costruzione/recupero di abitazioni da parte di privati operatori con i benefici di cui agli articoli 88, 89 e 90.

SCHEMA DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO A FRONTE DI MUTUO

(*Omissis*).

ALLEGATO 23

DOMANDA DI EROGAZIONE ANTICIPATA DI CONTRIBUTO (ai sensi art. 113 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75)

(*Omissis*).

ALLEGATO 24

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti alla costruzione/recupero di abitazioni da parte di privati operatori con benefici di cui agli articoli 88, 89 e 90.

SCHEMA DECRETO DI EROGAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO (cfr. art. 113 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75).

(*Omissis*).

ALLEGATO 25

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti alla costruzione/recupero di abitazioni da parte di privati operatori con benefici di cui agli articoli 88, 89 e 90.

SCHEMA DI DECRETO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO A FRONTE DI MUTUO, CON CONTESTUALE EROGAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO. (cfr. art. 113 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75).

(*Omissis*).

ALLEGATO 26

Legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, art. 88: Interventi di edilizia agevolata diretti alla nuova costruzione e al recupero di alloggi da parte di privati. Contributi su mutui.

SCHEMA DECRETO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ED EMISSIONE DI RSF

(*Omissis*).

ALLEGATO 27

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti alla costruzione o al recupero di abitazioni da parte di privati operatori con i benefici degli articoli 88, 89, 90 e 94.

SCHEMA DECRETO CONCESSIONE ANTICIPAZIONI

(*Omissis*).

ALLEGATO 28

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti alla nuova costruzione e al recupero di alloggi da parte di privati.

SCHEMA LETTERA DIREZIONE REGIONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DI IPOTECA.

(*Omissis*).

ALLEGATO 29

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti alla costruzione o al recupero di abitazioni da parte di privati operatori con i benefici degli articoli 88, 89, 90 e 94.

SCHEMA DECRETO CONCESSIONE ANTICIPAZIONI
(con contestuale erogazione)

(*Omissis*).

ALLEGATO 30

Legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, articoli 88 e 94: Interventi di edilizia agevolata diretti alla nuova costruzione o al recupero di alloggi da parte di privati. Anticipazioni alternative.

SCHEMA DECRETO LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE A SALDO DELL'ANTICIPAZIONE

(*Omissis*).

ALLEGATO 31

Leggi regionali 1° settembre 1982, n. 75 e 7 marzo 1983, n. 22: Interventi di edilizia agevolata diretti alla nuova costruzione e al recupero di alloggi da parte di privati.

SCHEMA DECRETO DI REVOCA DELL'ANTICIPAZIONE

(*Omissis*).

(2738)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
L'AQUILA
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221